

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2019, n. 418

Accordi quadro C.U. Stato-Regioni per l'attivazione di un servizio educativo integrato da 24 a 36 mesi - Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico regionale per la Puglia su "Sezioni Primavera" 2018/2019 – Approvazione Schema e definizione del contributo regionale.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione istruzione e Università, riferisce quanto segue:

VISTI

- l'art. 1, commi 630 e 1259, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *"progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età"* e la definizione di *"livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido"*;
- la Legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 *"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"*;
- il Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 attuativo della Legge regionale n. 19/2006 che all'art. 53 disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all'interno dei quali *"in risposta alle nuove esigenze sociali ed educative possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d'infanzia o sezioni primavera, per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi"*;
- la Legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2009 *"Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione"*;
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, *"Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in attuazione della Legge n. 107/2015;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 *Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.*

VISTI INOLTRE

- gli Accordi sanciti ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009, il 10 ottobre 2010, il 1° agosto 2013, il 31 luglio 2015 e il 27 luglio 2017 con cui negli anni è stata data attuazione all'art. 1, comma 630 della Legge n. 296/2006 ai fini dell'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;
- e, da ultimo, l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 18 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 101/00) nel quale è stato fissato a livello nazionale il complessivo importo di € 9.907.187,00 da ripartire tra tutte le Regioni ed è stato espressamente sancito che *"dal prossimo anno le risorse confluiranno in un Fondo unico, quello del Sistema integrato fino a sei anni che ricomprende i 24 e i 36 mesi e le sezioni primavera"*.

VISTI INFINE

- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

- la LR 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
- la L.R n. 68 del 28 dicembre 2018 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021";
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio Finanziario gestionale 2019/2021.

CONSIDERATO

- che, sulla base dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 giugno 2007, il 6 luglio 2007 è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ANCI Puglia, UPI Puglia, CGIL, CISL e UIL con cui è stata istituita una Cabina di Regia regionale "per lo sviluppo e la valutazione dell'avvio di una nuova offerta socio educativa, le "Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia e agli asili nido", ovvero le "sezioni primavera";
- che in virtù degli artt. 2 e 4 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 1° agosto 2013, per il funzionamento delle Sezioni primavera, le Regioni e gli Uffici Scolastici regionali "... stipulano apposite Intese, sentite le ANCI regionali" e concorrono "con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell'Intesa regionale di cui al precedente articolo 2";
- che, giusto Verbale della Cabina di regia regionale del 15 gennaio 2019, sono stati aggiornati e concordati tra i predetti attori i contenuti dell'Intesa per l'offerta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi ai sensi dello Schema di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento, parte integrare e sostanziale;
- che, con D.G.R. n. 2034 del 15 novembre 2018, di concerto con l'Assessorato al Welfare, sono stati approvati i criteri per il riparto regionale del Fondo per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, stanziando in favore delle "Sezioni primavera attive che non accedono al finanziamento tramite Buoni servizio per minori" l'importo complessivo di € 2.800.000,00 nei confronti di tutti Comuni pugliesi sede operativa i Sezioni primavera.

PREMESSO

- che le sezioni primavera si configurano come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell'infanzia, sono ispirate a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità e originalità delle soluzioni organizzative, comunque rispettosi della particolare fascia di età cui si rivolgono;
- che le sezioni primavera sono destinate ad accogliere bambini di età omogenea compresa tra i due ed i tre anni di età, in locali adeguati e con strutture idonee (all'interno delle scuole dell'infanzia e degli asili nido), adottano un progetto educativo di continuità/raccordo e di connessione con le strutture educative afferenti, dedicate ai bambini di età 0-6 anni, utilizzando personale educativo fornito di specifica preparazione, secondo la vigente normativa nazionale e regionale;
- che nelle sezioni primavera autorizzate al funzionamento possono essere accolti bambini che compiono i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- che l'art. 1, co. 1 delta Legge regionale n. 31/2009 riconosce il sistema scolastico quale strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del territorio e, a tal fine, "promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita", prevedendo tra le tipologie di intervento di attuazione, all'art. 5, lett. i, l, n, o, il sostegno a progetti scolastici promossi da comuni, province e istituzioni scolastiche, su tematiche di notevole interesse sociale e culturale; la sperimentazione di metodologie e didattiche innovative; la promozione di ricerche, convegni, seminari, attività promozionali in materia di diritto allo studio e comunque assicura, a norma dell'art. 7, co. 3, la promozione di interventi di rilevanza regionale di forte spessore culturale, sociale ed educativo, direttamente, d'intesa con l'amministrazione scolastica e/o in collaborazione con altri enti.
- Che in data 15 gennaio 2019 si è riunita la Cabina di regia regionale sezioni primavera durante la quale

Regione Puglia ha quantificato il proprio contributo finanziario in **€ 50.000,00** per l'a.s. 2018/2019, in considerazione dell'assegnazione già effettuata a valere sul riparto regionale del Fondo per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione del complessivo importo di € 2.800.000,00 di cui ai criteri approvati con D.G.R. n. 2034/2018 nonché delle ulteriori risorse, pari a € 100.000,00 erogate a favore dell'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia per la prosecuzione delle attività delle sezioni primavera per l'a.s. 2017/2018 con D.G.R. n. 1781 dell'11 ottobre 2018 nonché infine avendo nella dovuta considerazione il fatto che Regione Puglia ha altresì previsto per le sezioni primavera iscritte nell'apposito Catalogo telematico dell'offerta per minori la possibilità di accedere a Buoni servizio per minori, da ultimo finanziati a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020 Asse IX con A.D. n. 865 del 15 settembre 2017.

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 18 ottobre 2018 (Rep. 101/00), a partire dall'assegnazione dell'annualità 2019, le risorse stanziare in favore delle sezioni primavera, al fine di garantire la continuità del progetto educativo in favore di bambini dai due ai tre anni, confluiranno nell'unico Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI RITIENE

- di approvare lo Schema di *Intesa per l'offerta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi* di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di garantire il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio regionale ai sensi dell'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata Stato Regioni del 18 ottobre 2018;
- di autorizzare la spesa di **€ 50.000,00** al fine di sostenere il sistema di offerta ai servizi educativi per l'infanzia con un proprio contributo finanziario, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c) dell'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regione del 1° agosto 2013, così come definito in sede di Cabina di regia del 15 gennaio 2019, a valere sul capitolo di spesa 931011 del bilancio regionale 2019- di erogare il contributo nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, secondo le modalità che saranno concordate;
- di delegare l'assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, alla sottoscrizione della suddetta Intesa, apportando alla stessa eventuali necessarie variazioni non sostanziali;
- di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università l'adozione, entro il corrente esercizio, degli atti di impegno e di liquidazione della predetta somma nei confronti dell'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, trattandosi di somme esigibili nell'esercizio finanziario 2019;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM. II.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 50.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 931011:

*CAPITOLO 931011- INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. L,N,O E ART. 7 COMMA 3 L.R. N. 31/2009. -
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI*

Importo: € 50.000,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02-Altri ordini di istruzione non universitari

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche

Liv. IV :01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Il presente provvedimento comporta una spesa di **€ 50.000,00** a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile su *Capitolo 931011*.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR n. 161 del 31.01.2019 e dalla Determinazione del Direttore di Area n. 10 del 21/02/2019.

Ai relativi impegno di spesa e atto di liquidazione provvedere la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/1997 art. 4, lett. k)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università ;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare lo Schema di *Intesa per l'offerta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi* di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di garantire il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio regionale ai sensi dell'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata Stato Regioni del 18 ottobre 2018;
- di autorizzare la spesa di **€ 50.000,00** al fine di sostenere il sistema di offerta ai servizi educativi per l'infanzia con un proprio contributo finanziario, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c) dell'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regione del 1° agosto 2013, così come definito in sede di Cabina di regia del 15 gennaio 2019, a valere sul capitolo di spesa 931011 del bilancio regionale 2019;
- di delegare l'assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, alla sottoscrizione della suddetta Intesa, apportando alla stessa eventuali necessarie variazioni non sostanziali;
- di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università l'adozione, entro il corrente esercizio, degli atti di impegno e di liquidazione della predetta somma nei confronti dell'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, trattandosi di somme esigibili nell'esercizio finanziario 2019;
- di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della LR. 13/1994 art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Allegato 1)

**SCHEMA DI
INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO AI
BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI**

TRA

Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, con sede in Bari, (C.F. 80024770721), Via S. Castromediano, 123 rappresentato da _____, in qualità di Direttore Generale;

Regione Puglia, di seguito indicata come "Regione", con sede in Bari, Via Gentile 52 (C.F. 80017210727), rappresentata da _____, in qualità di Assessore al Diritto allo Studio e Formazione;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *"progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età"* e la definizione di *"livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido"*;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370, secondo la quale la disciplina degli asili nido ricade *"nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino)"* e le Regioni hanno una specifica competenza legislativa *"in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, seppur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale"*;

VISTA la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 recante la *"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"*;

VISTO l'art. 53 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., attuativo della Legge regionale n. 19/2006, che disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all'interno dei quali, *"in risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d'infanzia o sezioni primavera, per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi"*;

VISTA la Legge Regionale 21 marzo 2007 n. 7 recante *"Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia"*;

VISTO l'Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di"*



istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

VISTI, inoltre,

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione alla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni";

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2034 del 15 novembre 2018 con la quale sono stati approvati i criteri per il Riparto regionale del Fondo nazionale per l'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione (D. Lgs. N. 65/2017).

CONSIDERATO che l'Accordo quadro approvato dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 prevede, in particolare:

- la prosecuzione ed il potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati per rispondere alle richieste delle famiglie
- la messa a sistema di ogni iniziativa che si connota come servizio educativo per la fascia d'età da 2 a 3 anni;
- la valorizzazione degli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e delle risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate nei precedenti anni scolastici,

e, inoltre, che:

- vengano sottoscritte apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione (art. 2);
- l'organismo di supporto alle decisioni è il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza (art. 5 lett. b));
- il Comune costituisce il soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale (art. 5 lett. c)).

CONSIDERATO che l'Accordo Quadro sancito il 1° agosto 2013 dalla Conferenza Unificata, prorogato dall'Accordo di conferma annuale del 27 luglio 2017, relativo ai servizi educativi integrati per bambini di età compresa tra i 24 e o 36 mesi, denominati "Sezioni primavera", prevede altresì:

- che l'aggregazione delle sezioni primavera si effettui primariamente alle scuole dell'infanzia e solo in via "eventuale" ai nidi d'infanzia (art. 1 comma 1);
- che ciascuna Regione concorra "al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene definito in sede di definizione dell'intesa regionale" (art. 4 c. 1, lett. c);



- che in caso di mancata sottoscrizione dell'Intesa regionale la programmazione e la gestione del servizio è rimessa alla competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale (art. 4 c.1 lett. d);
- che *"in sede di Intesa regionale vengono definiti i criteri di massima della contribuzione richiesta alle famiglie, prevedendo che essa sia contenuta, di norma, in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunali"* (art. 5 c.1) e che *"in considerazione di particolari condizioni socio economiche della famiglia il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione"* richiesta alle famiglie (art. 5 c. 3);
- che *"i gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione"* (art. 6 c.1);
- che l'Ufficio Scolastico Regionale provvede, con verifiche a campione al controllo del funzionamento delle sezioni primavera (art. 7 c. 2);

RILEVATO che

- l'Assessorato al Welfare di Regione Puglia ha messo a regime lo strumento del "buono servizio per minori", finanziato a valere su Fondi europei, nazionali e regionali sia nell'ambito del P.O.R. 2007/2013 sia nell'ambito del vigente P.O.R. 2014/2020, per concorrere al pagamento delle rette dei servizi socio educativi per la prima infanzia, ivi comprese le sezioni primavera, sia annesse ai nidi che alle scuole dell'infanzia, al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per la prima infanzia, in ottica di: sostegno economico alle famiglie con minori, conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, qualità del sistema di offerta per i minori fruitori dei servizi e sostenibilità per i soggetti gestori pubblici e privati delle strutture autorizzate e iscritte in apposito Catalogo telematico dell'offerta per minori;

- l'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Puglia, di concerto con l'Assessorato al Welfare, ha effettuato il riparto regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, stanziando in favore delle *Sezioni primavera attive che non accedono al finanziamento tramite Buoni servizio per minori* l'importo complessivo di € 2.800.000,00 a tutti i Comuni pugliesi sede operativa di Sezioni primavera;

CONSIDERATO che, in virtù dell'Accordo sancito il 18 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 101/00), la Conferenza Unificata ha dato conferma dei contenuti dell'Accordo quadro 1° agosto 2013, rinnovato in data 30 luglio 2015, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, stanziando la complessiva somma di € 9.907.187,00 da ripartire tra tutte le Regioni e dichiarando altresì che, sulla base della richiesta avanzata dall'ANCI nazionale, dal prossimo anno, le risorse stanziare confluiranno in un Fondo unico, quello del Sistema integrato fino a sei anni, che ricomprende gli interventi rivolti a minori da 24 a i 36 mesi delle Sezioni primavera;

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO

nel corso della riunione della Cabina di regia tenutasi in data 15.01.2019, è stato quantificato lo stanziamento ulteriore da parte della Regione di € 50.000,00 quale concorso, *al funzionamento delle sezioni primavera, (come previsto all'art. 4 c. 1, lett. c) dell'Accordo quadro 1 agosto 2013)*, al fine di poter indire il bando rivolto alle attività delle sezioni primavera garantendo così la piena continuità del servizio d parte delle strutture che non accedono alla misura del buono servizio

* per minori in quanto non iscritte al Catalogo telematico dell'offerta per minori ovvero iscritte ma non firmatarie il Contratto di servizio previsto dall'iter amministrativo per l'attuazione dell'intervento, assicurando l'erogazione del servizio per l'anno scolastico 2018-2019.

PREMESSO CHE:

In data 6 luglio 2007 è stato siglato un protocollo di Intesa tra Regione Puglia – Assessorati alla Solidarietà e al Diritto allo Studio, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ANCI Puglia e le Segreterie Generali di CGIL CISL UIL avente ad oggetto la costituzione di una Cabina di Regia con l'obiettivo generale di promuovere e rafforzare nel territorio pugliese le politiche locali per l'infanzia, diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, a migliorare il raccordo tra nido e scuola di infanzia.

Tale Cabina di Regia, assolve al compito di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l'infanzia e promuovere l'integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti dall'Accordo Stato – Regioni e si è assunta la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socio-educativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente.

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 2 dell'Accordo Quadro della Conferenza Unificata del 1 agosto 2013, le parti costituenti la Cabina di Regia hanno concordato circa l'opportunità di confermare la Cabina di Regia quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale per lo sviluppo e la valutazione dell'iniziativa sperimentale.

TANTO PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In coerenza con le previsioni dell'Accordo Quadro della Conferenza Unificata del 30 luglio 2015 e in ratifica delle decisioni assunte dalla Cabina di regia del 15 gennaio 2019, il Protocollo di intesa per l'offerta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi del dicembre 2013 tra USR e Regione Puglia è confermato per l'anno scolastico 2018/2019 per le finalità di assegnazione del riparto di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 18 ottobre 2018 (Rep. Atti 101/00).

Letto, approvato e sottoscritto

Bari,

Per Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Per Regione Puglia

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Il presente allegato è composto da
n° 4 fogli.
Il Dirigente di Sezione



Il presente accordo si compone di n. 4 pagine



4